



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE IV FAMIGLIA

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

VERBALE DELLA RIUNIONE del 1 DICEMBRE 2021

Art. 47 quater O.G., capo IV punto 35.1 e 35.8 della circolare sulla formazione delle tabelle

Previa consultazione tra i Giudici Tutelari dott.ssa Daniela Canepa e Anna Bertini e il Presidente della Sezione Famiglia dr. Domenico Pellegrini si stabilisce quanto segue.

Va premesso che è orientamento della sezione limitare i casi di nomina di ads provvisorio ai soli casi già individuati nei precedenti verbali ex art. 47 OG.: ciò al fine di privilegiare l'audizione del beneficiario prima della nomina dell'ads e ridurre i casi di nomina senza previa consultazione degli stessi.

Tra le ipotesi in cui si ritiene ammissibile la nomina di un ads provvisorio rientrano i casi di dimissioni protette in tutte quelle situazioni in cui il beneficiario non dispone di una rete parentale o amicale che si possa prendere cura dello stesso e nei quali è comunque necessario reperire strutture idonee ad accogliere il beneficiario dopo le dimissioni e della cui ricerca il beneficiario non può occuparsi.

In tali casi, peraltro, viene ugualmente fissata l'udienza a breve con il nuovo sistema introdotto dall'ufficio.

La ASL 3 ed in particolare alcuni assistenti sanitari che prestano servizio presso le strutture Ospedaliere, hanno segnalato le difficoltà che gli stessi incontrano per la notifica dei decreti di fissazione udienza per l'audizione del beneficiario in tali casi. Invero con le dimissioni protette la struttura ospedaliera perde ogni contatto con il beneficiario ed eventuali parenti o amici (che peraltro non hanno inteso occuparsi del beneficiario), situazione che impone di fatto il ricorso al sistema delle notifiche per avvisare gli stessi della fissazione dell'udienza. Inoltre hanno evidenziato la carenza di risorse interne all'ospedale che possano occuparsi della procedura di notifica (con ricorso agli ufficiali giudiziari), procedura peraltro estranea ai loro compiti istituzionali ordinari.

Tenuto conto di tali difficoltà, e ritenuto che appare di interesse per la collettività che i servizi sanitari degli ospedali si occupino innanzitutto della cura delle persone si ritiene di attribuire in via permanente agli ads nominati provvisoriamente l'incombente delle notifiche.

Invero in tali casi se si tratta di professionista avrà modo di svolgere più agevolmente tali attività giudiziarie mentre se si tratta di un privato cittadino avrà evidentemente modo di contattare direttamente beneficiario e parenti stretti anche dopo le dimissioni protette.

Pertanto nei casi di nomina di ads provvisorio in conseguenza della necessità di procedere a dimissioni protette nel decreto di nomina verrà inserita la seguente dicitura:

Manda all'Amministratore di Sostegno sopra nominato per la notifica della comunicazione dell'udienza fissanda ai soggetti indicati nell'art. 407 c. 1 c.c., disponendo altresì che si faccia carico di assicurare la presenza in udienza della persona amministrata.

Si richiede alla dott.ssa Bordo di pubblicare il presente verbale sul sito URP e di darne comunicazione alle strutture ospedaliere interessate.

Il Presidente

Sez. IV Famiglia e Tutela